
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ricorso per cassazione, mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, improcedibilità

Di fronte alla chiarezza della disposizione normativa che impone il deposito della copia autentica della sentenza impugnata ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, va escluso che al mancato deposito di questa copia della sentenza possa supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga da altri atti del processo, così come va escluso che sia possibile per il ricorrente evitare la sanzione dell'improcedibilità mediante equipollenti, quali il deposito da parte del controricorrente di copia della sentenza stessa o l'esistenza della medesima nel fascicolo d'ufficio.

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 8.7.2015, n. 14207

...omissis...

La questione fondamentale da risolvere è se si possa superare, e nel caso come, la mancata produzione da parte dell'Agenzia delle entrate della copia autentica della sentenza impugnata, come prescritto dall'art. 369 cod. proc. civ.: nella fattispecie il Collegio, infatti, sollecitato dall'eccezione sollevata dal Procuratore generale, ha accertato che agli atti è stata depositata una copia informale della predetta sentenza e per di più priva di una pagina, in particolare la n. 3.

L'Avvocatura dello Stato ha sviluppato nella propria memoria una serie di argomentazioni finalizzate ad avvalorare l'irrilevanza nel caso di specie del difetto di produzione della copia autentica (e della non integralità della copia prodotta).

In primo luogo, l'Avvocatura deduce che la certificazione sottoscritta dal cancelliere a norma dell'art. 74 disp. att. cod. proc. civ. in calce all'indice dei documenti inseriti nel fascicolo di parte "fa fede fino a querela di falso". Ma dall'esame della giurisprudenza di questa Corte emerge che ciò è riconosciuto per quanto riguarda la data di deposito dei documenti e l'ordine degli stessi che nell'indice è indicato (ad es. in Cass. n. 25440 del 2009, si esclude che possa rilevare "il numero d'ordine degli atti di precetto, nell'indice, posposto a quello di altri documenti del cui deposito in corso di istruttoria era dato atto a verbale"; oppure in Cass. n. 8217 del 2006, in ordine all'inammissibilità, in assenza di querela di falso, di una prova circa la "partecipazione al "raggiro artificioso", asseritamente posto in essere dalla banca appellante, del personale addetto alla cancelleria del Tribunale di Roma, che ha certificato la presenza nel fascicolo dell'appellante, alla data del 5 agosto 1995, dell'estratto di conto corrente sulla base del quale la Banca di Roma ha fondato il proprio credito"). Nel caso che ci occupa potremmo forse trovarci piuttosto di fronte ad un'ipotesi nella quale il cancelliere abbia accettato la documentazione depositata senza l'annotazione di alcun rilievo formale riconducibile all'esercizio dei poteri di controllo affidatigli dall'art. 74 disp. att. cod. proc. civ. (ammesso che si possa ritenere nel potere del cancelliere "rifiutare" il deposito di una sentenza non munita del visto di conformità, spettando pur sempre al collegio decidere sulla improcedibilità dell'impugnazione non seguita dalla produzione della copia autentica della sentenza impugnata: tanto più ciò è vero per quanto riguarda la non integralità della sentenza depositata, in quanto spetta al Collegio apprezzare se il difetto di integralità in questione incida sulla valutazione del ricorso ai fini della conseguente inammissibilità).

In ipotesi di tal fatta - accettazione da parte del cancelliere del deposito di documenti senza annotazione di rilievi formali -, questa Corte si limita ad affermare la sussistenza, nel caso, di una presunzione di regolarità degli atti, "tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali" (Cass. n. 11782 del 2006), e non già la necessità di una querela di falso. Sicchè le argomentazioni dell'Avvocatura non sembrano sul punto offrire alcuna base utile per risolvere positivamente il problema di procedibilità del ricorso posto dal deposito di una copia della sentenza impugnata priva del visto di conformità.

Nè può modificare la descritta situazione l'allegazione secondo la quale la copia della sentenza depositata in atti (e priva del visto di conformità) non recherebbe in originale il timbro di deposito che viene apposto dalla cancelleria al momento del deposito ed iscrizione a ruolo: vi sarebbe in atti solo una

fotocopia del timbro in questione sulla copia informale della sentenza depositata.

Ma ciò non autorizza a pensare, come sembra concludere l'Avvocatura, che "la copia autentica della sentenza sia stata regolarmente depositata (e timbrata)" in quanto: a) tutte le copie presenti in atti - sia quella nel fascicolo di parte (che avrebbe dovuto essere in forma autentica), sia le altre che il ricorrente è tenuto a depositare a corredo del ricorso - non sono integrali (nel senso che in tutte manca la pagina n. 3), ad indicare che è stata utilizzata sempre lo stesso "originale"; b) potrebbe trattarsi di un errore materiale nella "cucitura" del fascicolo; c) nel fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di merito è stata rinvenuta una copia autentica della sentenza impugnata (completa di tutte le pagine) nella quale il visto di conformità appare nella prima pagina: tale visto non compare, invece, nella prima pagina di quella copia informale depositata in atti, che reca in fotocopia il timbro dell'avvenuto deposito all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione.

L'esame condotto porta a concludere che nel caso di specie effettivamente sia stata depositata una copia della sentenza impugnata priva del visto di conformità e mancante di una pagina (precisamente la n. 3). Orbene, l'incompletezza della copia prodotta può essere "sanata", poichè nel caso è possibile la ricostruzione in maniera sufficiente del contenuto, in quanto risulta contenuta nel fascicolo d'ufficio una copia autentica della sentenza impugnata che ne riproduce il testo integrale (v. Cass. n. 8764 del 2003; nonché Cass. 1012 del 2015 in motivazione). Non è, invece, in alcun modo sanabile il "difetto di autenticità" della copia della sentenza impugnata prodotta in atti.

Sul punto, di fronte alla chiarezza della disposizione normativa che impone il deposito della copia autentica della sentenza impugnata ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), non si registrano incertezze nella giurisprudenza di questa Corte, la quale esclude che al mancato deposito di questa copia della sentenza possa supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga da altri atti del processo (v. Cass. n. 6712 del 2013), così come esclude che sia possibile per il ricorrente evitare la sanzione dell'improcedibilità "mediante equipollenti, quali il deposito da parte del controricorrente di copia della sentenza stessa o l'esistenza della medesima nel fascicolo d'ufficio" (v. Cass. n. 888 del 2006). La fermezza della posizione, che non riguarda solo le ipotesi di sentenza notificata e della necessità nel caso di produrre la relativa relata di notifica, è tale che è stata ritenuta "manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, nella parte in cui stabilisce che il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non abbia depositato copia autentica del provvedimento impugnato, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., in quanto la norma mira a garantire, non irragionevolmente, le esigenze di certezza della conformità della copia del provvedimento all'originale, stabilendo un adempimento che non è particolarmente complesso, e non si pone in contrasto con le regole che devono improntare il giusto processo e neppure ostacola apprezzabilmente l'esercizio del diritto di difesa" (Cass. n. 22108 del 2006). Pertanto il ricorso iscritto al n. R.G. 1228/11 deve essere dichiarato improcedibile.

La conseguenza è costituita dal passaggio in giudicato della sentenza n. 729/39/09 con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma - Sezione staccata di Latina) accogliendo l'appello principale della società

avverso la sentenza di prime cure e righeggiando l'appello incidentale dell'Ufficio annullava l'avviso di accertamento xxxxxxer xxx relativo all'anno d'imposta 2003. Ciò determina il rigetto del ricorso iscritto al n. R.G. 1493/11 relativo all'impugnazione da parte dell'amministrazione della sentenza n. 732/39/09 con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma - Sezione staccata di Latina) accoglieva l'appello della società avverso la sentenza di prime cure e annullava l'avviso di accertamento n. (xxxxx relativo all'anno 2004 con il quale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, si rettificava la dichiarazione, accertando un reddito di Euro 4.926.461,00 non compensabile con perdite pregresse che risultavano azzerate con l'avviso di accertamento per l'anno 2003 - n. xxxxxxxxxx - oggetto dell'impugnazione precedentemente indicata.

Il Collegio ritiene giustificata la compensazione delle spese in ragione della complessità dell'intera vicenda processuale ed del fatto che l'esito finale di essa sia originato da una "decisione a sorpresa", sollecitata da un rilievo sollevato ex officio dal P.G. nelle conclusioni formulate nell'udienza di discussione, rilievo che non aveva trovato alcun riscontro nelle difese adottate dalla società contribuente e che ha richiesto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio per un completo accertamento dei fatti e per l'espletamento di un'indagine approfondita.

p.q.m.

La corte Suprema di Cassazione riunisce i ricorsi R.G. 1228/11 e R.G. 1493/11. Dichiara improcedibile il ricorso R.G. 1228/11 e rigetta il ricorso R.G. 1493/11. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 maggio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola